



seduta del
27/04/2009
delibera
680

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 219 LEGISLATURA N. VIII

DE/BE/S01 Oggetto: Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi.

Prot. Segr. 736

L'anno duemilanove addì 27 del mese di aprile in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario Presidente
- Petrini Paolo Vice Presidente
- Amagliani Marco Assessore
- Badiali Fabio Assessore
- Benatti Stefania Assessore
- Carrabs Gianluca Assessore
- Donati Sandro Assessore
- Marcolini Pietro Assessore
- Mezzolani Almerino Assessore
- Rocchi Lidio Assessore
- Solazzi Vittoriano Assessore

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Benatti Stefania.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: criteri e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal servizio attività istituzionali, legislative e legali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del servizio attività istituzionali, legislative e legali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare i criteri per l'erogazione degli incentivi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi, contenuti nel documento allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La presente proposta è finalizzata a stabilire i criteri per l'incentivazione allo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, attraverso misure di sostegno economico destinate alle gestioni associate delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane.

Sui criteri di riparto del fondo regionale, la Prima Commissione Assembleare permanente, nella seduta del 1° aprile 2009, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.21, comma 2, della l.r. 18/08, rilevando l'esigenza di dare attuazione alla predetta l.r. di riordino.

Anche il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 3 aprile 2009, ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi degli articoli 11 e 12 della l.r. 4/07, "con l'osservazione che la Giunta regionale ponga in essere gli adempimenti necessari per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella legge regionale 1° luglio 2008, n.18".

Pertanto, sussistono i presupposti per dar corso all'approvazione della delibera di riparto dei fondi ordinari regionali disponibili.

La gestione in forma stabile, strutturata ed associata dei servizi comunali è una metodologia organizzativa che può consentire il conseguimento di risparmi, oppure di maggiori spese, a seconda del livello di economie di scala prodotto, del numero dei servizi gestiti in forma associata, del loro costo o redditività, del numero di comuni associati, della popolazione servita, e della misura del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale dipendente ed a quello comunale in convenzione ai sensi del CCNL Regione - enti locali - 2002 / 2006 - artt.13 e 14 e s.m.i.

La Regione incentiva con proprie risorse economiche la crescita delle realtà associative esistenti, affinché possano svilupparsi e produrre migliori economie di scala e maggiore efficienza, e tendere così all'equilibrio finanziario.

Il percorso di crescita delle gestioni associate delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane ha trovato nel tempo molteplici ostacoli, come il progressivo decremento delle risorse erariali statali destinate alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane, ed il progressivo aumento del numero delle Unioni di Comuni.

La Regione Marche, ai sensi della l.r. 2/2003, ha incentivato economicamente tutte le Comunità montane e le Unioni di Comuni, comprese quelle più fragili dal punto di vista della dimensione, nell'ottica di favorire la crescita di tutte le esperienze nate dall'autonoma scelta dei Comuni.

Con la l.r. 18/2008, viste le descritte difficoltà, incontrate nella prassi applicativa della l.r. 2/2003, la Regione ha inteso selezionare maggiormente le esperienze associative esistenti, e definire gli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali i piccoli Comuni possano gestire nel modo più efficace possibile tutte le proprie funzioni.

In primo luogo, con la l.r. 18/2008 si è provveduto al riordino della disciplina normativa delle Comunità montane, per contenere la spesa corrente per il loro funzionamento, sulla base di un'apposita disciplina, orientata al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal legislatore statale, attraverso la riduzione del numero delle Comunità montane, del numero degli amministratori e della misura delle loro indennità. Gli ambiti territoriali così risultanti sono risultati generalmente più ampi e in queste forme l'esercizio associato delle funzioni comunali nelle Comunità montane deve svilupparsi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lo strumento previsto per orientare lo sviluppo delle gestioni associate intercomunali è il programma di riordino territoriale di cui all'art.21, della l.r. 18/2008.

Dopo l'approvazione della legge regionale di riordino delle comunità montane, con l'art.76, comma 6 bis, d.l. 112/08, conv. in legge 112/08, è stato disposto dallo Stato un drastico taglio del 90%, al contributo ordinario erariale, destinato alle comunità montane, che sta creando serie difficoltà, organizzative, alle regioni e finanziarie, alle comunità montane. Le comunità montane versano in gravi difficoltà finanziarie, perchè non dispongono più delle risorse economiche per onorare i contratti di lavoro in essere, con il personale dipendente, per rispettare le convenzioni per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali ed i contratti di mutuo, accesi per realizzare investimenti.

Questa novità, e il percorso di riforma federalista in atto, a livello statale, sono destinati a far mutare profondamente la natura delle gestioni associate ed i loro rapporti finanziari.

In considerazione di tale fase di transizione, si propone di dare un minimo di continuità ai criteri di riparto dei fondi per l'associazionismo comunale e di soprassedere all'adozione del programma di riordino territoriale, fino a quando non sarà proposta un'organica riforma che comporti una revisione dei criteri attuali, i quali sono stati formati alla luce delle risultanze di incontri con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM regionale.

Per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse, si rileva che sono rispettati i vincoli di cui agli artt. 2 e 9 dell'intesa Stato Regioni n.936 del 1/3/2006 e di cui alla DGR 765 del 27/6/2006, pur non essendo ripartiti dalla Regione Marche i fondi Statali destinati alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane.

I criteri per il riparto dei fondi sono gli stessi dello scorso anno, e sono stabiliti in proporzione ai costi dei servizi associati, alla densità demografica, ed alla popolazione servita. Particolari incentivi sono previsti per l'ipotesi di fusione tra Comuni associati. Un fondo apposito è previsto per il finanziamento degli investimenti.

Pertanto, si propone l'adozione della presente deliberazione approvativa dei criteri per il riparto del fondo per l'incentivazione alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

Il responsabile del procedimento

(Claudio Piermattei)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione, con riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli.

20.04.2009

Il responsabile
(Tommaso Patrizi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI,
LEGISLATIVE E LEGALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

**Il dirigente del servizio
(Paolo Londrillo)**

Paolo Londrillo

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il segretario della Giunta
(Bruno Brandoni)**

B. Brandoni

L
/



Allegato "A"

Criteria e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi

1. I contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi sono così suddivisi:

- Fondo regionale per spese correnti da ripartire tra Comunità montane e Unioni di Comuni, pari ad € 288.756,32, cap.10607101;
- Fondo regionale per sole Unioni di Comuni, pari a € 201.720,13, cap.10607106;
- Fondo regionale per investimenti, da ripartire tra Comunità montane e Unioni di Comuni, pari a € 370.134,33, cap.10608401.

2. Il fondo per spese correnti ed il fondo per sole Unioni sono così ripartiti:

Relativamente alle Unioni, con i seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento in proporzione al costo di ciascun servizio, rilevato dal rendiconto dell'esercizio precedente, con le modalità stabilite al punto 11. Il costo del servizio, considerato in forma unitaria secondo i codici ministeriali di riferimento di cui al d.p.r. 194/96, non sarà comunque preso in considerazione, per le somme eccedenti i 600.000= €.
- b) per il 20 per cento in proporzione inversa alla densità demografica della forma associativa al 31 dicembre dell'anno precedente, da calcolare per ogni singolo comune, e quindi facendo la media tra gli indici dei comuni appartenenti a ciascuna forma associativa. Il riparto della quota sarà operato in proporzione inversa alla media degli indici così ottenuti.
- c) per il 20 per cento in proporzione diretta alla popolazione servita, con limitazione a 10.000 per la popolazione di ogni singolo comune e calcolo al 50 per cento della stessa popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente.
- d) per il 10 per cento in proporzione diretta al numero dei Comuni appartenenti a ciascuna Unione.

Per le Comunità montane, con i seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento in proporzione al costo di ciascun servizio, rilevato dal rendiconto dell'esercizio precedente, con le modalità stabilite al punto 11. Il costo del servizio, considerato in forma unitaria secondo i codici ministeriali di riferimento di cui al d.p.r. 194/96, non sarà comunque preso in considerazione, per le somme eccedenti i 600.000= €.
- b) per il 25 per cento in proporzione inversa alla densità demografica determinata per ciascuna forma associativa, considerando la popolazione così come determinata ai sensi della successiva lettera c);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

c) per il 25 per cento in proporzione diretta alla popolazione servita, con limitazione a 10.000 per la popolazione di ogni singolo comune e calcolo al 50 per cento della stessa popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per servizio in gestione associata si intende un reparto organizzativo semplice o complesso composto di persone e mezzi per la gestione integrata e associata di servizi ai cittadini. Vi fanno capo attività per l'esercizio di una funzione propria dei comuni deputata all'erogazione di servizi finali ai cittadini ovvero di supporto e strumentali.

4. Il fondo per spese correnti e per investimenti va diviso in due quote, una per le Unioni di Comuni e una per le Comunità montane, considerato che i criteri di riparto sono diversi tra loro. Alle Comunità montane ed alle Unioni di Comuni sono assegnate le stesse quote dello scorso anno, relativamente al fondo ordinario complessivo, che è pari a 860.610,78 €, e cioè 471.495,46 € alle Comunità montane e 389.115,32 € alle Unioni di Comuni. Una quota del 5 per cento del fondo regionale per spese correnti è riservata alle fusioni di comuni.

5. Non è ammesso, in ogni caso, il computo del costo dei servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica), dei costi relativi ai servizi relativi alle risorse idriche, al ciclo dei rifiuti, alla distribuzione del gas, alle farmacie comunali e ai servizi che le Comunità montane debbono necessariamente gestire ai sensi della vigente normativa (forestazione, prevenzione incendi, vigilanza sulla raccolta dei funghi e dei tartufi. E' incentivabile la gestione associata del servizio comunale dell'abbattimento di piante isolate).

6. Le Unioni di Comuni ricomprese per intero nel territorio di una Comunità montana di cui all'Allegato A alla l.r. 18/08 non accedono ai finanziamenti regionali. Le Unioni ricomprese in parte nel territorio di una Comunità montana di cui all'Allegato A alla l.r. 18/08 accedono ai finanziamenti regionali, ma il costo dei servizi da prendere in considerazione è ridotto del 20% e non sono computate ai fini del riparto le quote di territorio e di popolazione appartenenti ai Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità montane di cui all'Allegato A alla l.r. 18/08.

7. Le Unioni di nuova costituzione sono incentivate con un contributo una tantum per le spese di avvio pari a 10.000 €, a carico del fondo regionale per gli investimenti – quota Unioni.

8. Non sono previsti incentivi per le convenzioni e per i consorzi, considerata l'esigenza di incentivare prioritariamente le Unioni di Comuni e le Comunità montane, ai sensi della l.r. 18/2008.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. Contributi per investimenti. Sono finanziati gli investimenti in beni immobili, beni mobili registrati ed attrezzature, specificatamente destinati all'esercizio di funzioni e di servizi comunali, esercitati in forma associata o delegata, dalle Unioni di Comuni e dalle Comunità montane, in proporzione alla loro incidenza percentuale sul totale degli investimenti ammessi a finanziamento. I contributi sono erogati per contribuire alle spese per investimenti finalizzati all'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali associati o delegati. Le attrezzature devono consistere in beni durevoli e rientrare nella categoria di beni acquisibili al patrimonio di investimento come risultanti dal conto consuntivo, esclusi quelli relativi alla gestione delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti, delle farmacie comunali e della distribuzione del gas. I contributi sono erogati sulla base dei piani di ammortamento, (limitatamente alla quota capitale), relativi ai mutui accesi per il finanziamento di tali opere e risultanti dal titolo 3 della spesa del rendiconto dell'esercizio precedente, ovvero sulla base dei costi di investimento a carico dell'ente desunti dal consuntivo.

10. La competente struttura regionale può svolgere controlli a campione ed ha la facoltà di chiedere chiarimenti e documentazione integrativa in merito alle dichiarazioni rese, con facoltà di rettificare in diminuzione gli importi richiesti, al fine di conformarli ai criteri stabiliti col presente atto.

11. I contributi vengono concessi, con decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale, alle forme associative che ne abbiano titolo sulla base della documentazione trasmessa. Le modalità per l'inoltro della documentazione e la relativa modulistica sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale. La rilevazione dei dati posti a base del riparto avviene in ogni caso sulla base di certificazione a firma congiunta dei segretari e responsabili di bilancio dei diversi enti o aggregazioni, accompagnata dal certificato analitico del conto del bilancio, in relazione all'anno di riferimento, sia in entrata che in uscita.

12. I finanziamenti destinati alle fusioni di Comuni sono ulteriormente ripartiti, nel caso di non utilizzo per i fini cui sono originariamente destinati, tra le Unioni di Comuni e Comunità montane aventi diritto all'accesso al riparto dei finanziamenti per spese correnti in proporzione al contributo già determinato per tale voce.